



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCHEMA CONTRATTO

FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE

MEDIANTE BUONI PASTO

Il Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Gesuina Tomainu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Contratto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

tra

la Regione Autonoma della Sardegna, d'ora in avanti per brevità "l'amministrazione"

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P. IVA _____, in persona del legale rappresentante Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "impresa"

oppure

la Società _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale euro _____, iscritta al Registro delle imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Sig. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale euro _____, iscritta al registro delle imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche "impresa".)

PREMESSO CHE

- con bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea il _____, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Fogli inserzioni _____ e nel BURAS l'amministrazione ha indetto una gara a procedura aperta per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore dei dipendenti dell'amministrazione medesima;
- l'impresa è risultata aggiudicataria della procedura predetta;
- l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione pari al _____% dell'importo contrattuale ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, documentazione questa che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, l'offerta economica di cui all'allegato 8, l'offerta tecnica, di cui agli allegati 3, 4, 5, 6 e 7, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e l'autocertificazione di cui all'allegato 2.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione e dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti prodotti dall'amministrazione prevalgono sugli atti e documenti prodotti dall'impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'impresa ed accettate dall'amministrazione.

Articolo 2 Definizioni

1. Nel corpo del presente contratto, per:
 - a) l'impresa: si intende la società con la quale l'amministrazione stipula il presente contratto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buono pasto;
 - b) l'amministrazione: si intende la Regione Autonoma della Sardegna;
 - c) responsabile del servizio: si intende la persona nominata dall'impresa per coordinare l'esecuzione del contratto e fungere da interlocutore dell'amministrazione, nella persona del referente contrattuale;
 - d) referente del servizio: si intende la persona nominata dall'impresa operativamente disponibile ad interfacciarsi con la Regione Autonoma della Sardegna per le esigenze inerenti la gestione del servizio durante il periodo di vigenza contrattuale;
 - e) richiesta di approvvigionamento: si intende il documento con il quale l'amministrazione richiede di volta in volta il quantitativo di buoni pasto che intende acquistare indicando l'indirizzo presso cui devono essere consegnati i buoni pasto richiesti;
 - f) sedi di consegna: le sedi dell'amministrazione dove devono essere consegnati i buoni pasto. L'indicazione delle sedi di consegna è riportata nelle richieste di approvvigionamento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- g) sedi di utilizzo: le sedi dell'amministrazione dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante i buoni pasto. Attualmente le sedi di utilizzo dell'amministrazione sono quelle specificate nel disciplinare di gara all'allegato 1; tuttavia l'amministrazione può indicare nuove sedi di utilizzo mediante comunicazione scritta;
- h) dipendente: soggetto avente diritto al buono pasto;
- i) buono pasto: il documento cartaceo, del valore nominale come sotto espresso, che dà diritto al servizio sostitutivo di mensa;
- j) valore nominale: il valore che esprime la capacità di acquisto del buono pasto presso gli esercizi convenzionati, attualmente euro 9,30;
- k) esercizio convenzionato: ogni bar, ristorante, self - service, tavola calda, supermercato ed ogni altro luogo, appositamente convenzionato con l'impresa e presso il quale l'impresa garantisce la spendibilità dei buoni pasto;
- l) giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì. Ai fini del calcolo dei giorni lavorativi sono esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

Articolo 3 Oggetto del contratto

1. Con la sottoscrizione del contratto, l'impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'amministrazione a prestare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto del valore nominale previsto attualmente in euro 9,30 e nella quantità richiesta dall'amministrazione stessa.
2. L'importo complessivo del contratto, calcolato moltiplicando il numero di 1.050.000 buoni pasto per il valore nominale di euro 9,30 ed applicando lo sconto offerto dall'impresa del __%, è pari a € _____,___ (euro _____/00), oltre I.V.A..
3. L'erogazione del servizio deve avvenire attraverso una rete di bar, ristoranti, self - services, tavole calde e supermercati, etc., convenzionati con l'impresa e ubicati nelle sedi di utilizzo indicate nell'offerta tecnica, in numero non inferiore a quelli previsti al precedente art. 2 punto g) del presente contratto, nonché nel rispetto delle richieste di ulteriori convenzionamenti previsti, per motivate esigenze, su richiesta dell'amministrazione.

Articolo 4 Aumento o diminuzione

1. L'amministrazione ha facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del presente contratto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative devono essere eseguite alle condizioni stabilite nel presente contratto.

3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno dell'importo complessivo del presente contratto, l'impresa non ha diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dello sconto indicato nell'offerta economica di cui all'allegato 8.

Articolo 5 Modalità di richiesta della consegna dei buoni pasto

1. La richiesta di consegna dei buoni pasto è effettuata con le richieste di approvvigionamento a cadenza trimestrale.

2. L'impresa è tenuta a consegnare i buoni pasto all'amministrazione nei luoghi dalla stessa indicati all'art. 6 del capitolato speciale di gara, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di approvvigionamento.

Articolo 6 Durata

1. Il presente contratto ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

2. Alla scadenza del triennio l'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può rinnovare il contratto per ulteriori 3 anni, a partire dalla data di scadenza, alle medesime condizioni previste per il periodo originale.

3. L'intenzione di rinnovare il contratto deve essere comunicata dall'amministrazione all'impresa per iscritto entro 90 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto, salvo diversamente convenuto dalle parti.

4. E' previsto al massimo un rinnovo contrattuale secondo le modalità previste nel precedente comma 2.

Articolo 7 Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

1. L'impresa si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del contratto e dei suoi allegati, a:

a) garantire, per tutto il periodo di validità dei buoni pasto, la fruizione del servizio presso tutte le sedi di utilizzo di cui all'allegato 1 al disciplinare di gara e, per la sede di Roma (via Lucullo, 24), la fruizione del servizio tramite il convenzionamento di almeno 10 esercizi ubicati nel raggio di 1000 metri percorribili a piedi dalla citata sede;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) garantire la presenza per tutto il periodo di spendibilità dei buoni del numero di esercizi convenzionati indicati nell'offerta tecnica secondo le modalità e le tipologie previste all'art. 9 lett. a) punti 1), 2) e 3) del disciplinare di gara;
- c) convenzionare, in aggiunta agli esercizi indicati nei precedenti punti, anche un maggior numero di esercizi, su richiesta motivata dell'amministrazione, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta;
- d) trasmettere, con le modalità e nei termini indicati dagli artt. 13 e 14 del capitolato tecnico, gli elenchi comprovanti l'avvenuto convenzionamento con gli esercizi sopra indicati, ovvero, su richiesta dell'amministrazione, i relativi contratti di convenzionamento;
- e) fornire, con le modalità e nei termini indicati dall'art. 9 del capitolato tecnico, l'elenco aggiornato degli esercizi siti nell'area di interesse delle singole sedi di utilizzo come sopra specificate;
- f) garantire il perdurare del convenzionamento dei suddetti esercizi fino alla data di validità dei buoni pasto;
- g) garantire la "spendibilità" dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati sopra indicati;
- h) prevedere la scadenza dei buoni pasto almeno al 30 aprile dell'anno successivo a quello di emissione;
- i) garantire che detti buoni pasto diano luogo alle prestazioni pattuite;
- l) rispettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara relativamente alla predisposizione, alle caratteristiche e alla consegna dei buoni pasto;
- m) eliminare, entro dieci giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine e di eventuali penali previste dal capitolato tecnico e dal presente contratto per le singole fattispecie;
- n) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'amministrazione, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel contratto;
- o) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- p) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'amministrazione;
- q) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

r) manlevare l'amministrazione, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni del presente contratto e delle richieste di approvvigionamento.

2. L'impresa si impegna ad erogare i servizi oggetto del contratto in tutte le sedi indicate dall'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato tecnico e fermo restando che detti servizi devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di consegna e di utilizzo;

3. L'impresa, all'atto della stipula del presente contratto, nomina quale responsabile del servizio il sig. _____, telefono N. _____, e-mail: _____.

4. L'impresa, all'atto della stipula del presente contratto, nomina quale referente del servizio il sig. _____, telefono N. _____, e-mail: _____.

5. L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e il nuovo eventuale nominativo del responsabile e/o del referente del servizio.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'amministrazione, previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che la ditta si sia posta in regola.

Articolo 9 Obblighi di riservatezza

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa è tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'amministrazione.
6. L'impresa, previa autorizzazione dell'amministrazione, può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Articolo 10 Servizio di reportistica e monitoraggio

1. L'amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'impresa deve fornire, su richiesta dell'amministrazione, secondo le modalità indicate dalla stessa, e, comunque entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, la reportistica necessaria per il monitoraggio del contratto anche eventualmente utilizzando strumenti di information technology.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 11 Penali

1. In caso di ritardata consegna dei buoni pasto protratta per oltre tre giorni rispetto ai termini di consegna previsti all'art. 5 l'amministrazione applica una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno creato all'amministrazione.
2. Nel caso in cui il servizio sia prestato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali e negli atti di gara, l'impresa s'impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione dell'irregolarità. Si applica una penale pari al 1% del valore dei buoni oggetto della corretta consegna per ogni giorno di ritardo sino alla data in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo conforme.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, sono contestati dall'amministrazione all'impresa che deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'amministrazione nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, saranno applicate all'impresa le penali come sopra indicate.
4. L'amministrazione può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall'impresa, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse, o delle altre garanzie rilasciate dall'impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 12 Corrispettivo dei buoni pasto

1. L'amministrazione corrisponde all'impresa per ogni buono pasto consegnato un importo pari al valore nominale del buono pasto stesso secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 del presente contratto detratto lo sconto offerto del ____%. A tale importo è applicata l'IVA ai sensi di legge.
2. I corrispettivi si riferiscono al servizio sostitutivo di mensa svolto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. L'impresa non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, riassumendosi l'impresa ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo lo stesso vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisione o aumento dei corrispettivi sopra indicati.

Articolo 13 Fatturazione e pagamenti

1. L'impresa deve provvedere ad emettere fattura in relazione al quantitativo fornito di buoni pasto cartacei e/o elettronici. La fattura deve recare in evidenza la causale del pagamento, il numero e la data di emissione e deve essere intestata ed inviata alla Direzione generale dell'organizzazione e del personale, Viale Trieste n. 190, 09123 Cagliari.
2. I pagamenti sono effettuati dall'amministrazione con bonifico sul conto corrente bancario n. _____ intestato alla _____ presso _____ Agenzia _____ CODICE IBAN _____ entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura. In particolare, la fattura si intende ricevuta alla data risultante dal protocollo in entrata dell'amministrazione e si intende pagata alla data di emissione del mandato di pagamento. In caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi legali.
3. L'impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto all'amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'impresa non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, l'impresa può sospendere la prestazione del servizio ma deve garantirne la continuità.
5. Qualora l'impresa si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dall'amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
6. L'amministrazione ha il diritto di restituire all'impresa i buoni pasto non utilizzati entro il 30/06 dell'anno successivo a quello di emissione. L'aggiudicatario, come previsto dall'art. 12 del capitolato tecnico è tenuto a rimborsare il prezzo, ovvero – su espressa richiesta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'amministrazione – ad emettere nota di credito o a sostituire i buoni non utilizzati con altri di nuova emissione. L'aggiudicatario si obbliga ad evadere le richieste di rimborso pervenute, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta ricezione dei buoni annullati. La restituzione dei buoni pasto a cura dell'amministrazione è effettuata nel seguente modo: invio presso l'aggiudicatario tramite consegna a mano al referente dedicato alla gestione del servizio per la Regione Autonoma della Sardegna. In caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi legali.

Articolo 14 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'amministrazione per legge.
2. L'impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 131/86.

Articolo 15 Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante _____ emessa da _____, sarà svincolata, previa deduzione di crediti dell'amministrazione verso l'impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
2. L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto e comunque fino alla data di termine di validità dei buoni pasto erogati, di cui all'art. 7, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. L'amministrazione ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni subiti in esecuzione del presente contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 7 del presente contratto e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. In caso di inadempimento a tale obbligo l'amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 16 Risoluzione

1. In caso di inadempimento, totale o parziale, rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali e negli atti di gara, l'amministrazione diffida l'impresa, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, ad eliminare l'inadempimento entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione e/o a fornire le proprie deduzioni entro lo stesso termine. Decorso inutilmente detto termine è facoltà dell'amministrazione richiedere la risoluzione del contratto e procedere all'incameramento del deposito cauzionale. Qualora l'impresa presenti le deduzioni l'amministrazione le valuta e, se non le ritiene accoglibili, assegna 5 giorni per eliminare l'inadempimento e ove l'impresa non vi provveda, è facoltà dell'amministrazione richiedere la risoluzione del contratto e procedere all'incameramento del deposito cauzionale.

2. A carico dell'impresa resta l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno creato all'amministrazione.

Articolo 17 Condizione risolutiva del contratto

1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva alla mancata produzione e/o all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora si verificasse la mancata produzione e/o fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell'amministrazione di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

Articolo 18 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto divieto all'impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'impresa in nessun caso può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto.
3. E' fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. L'amministrazione, in caso di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 19 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'impresa stessa quanto dell'amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'impresa, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell'amministrazione e dei terzi, per l'intera durata del contratto e per tutto il periodo di validità dei buoni, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto e alle richieste di approvvigionamento. In particolare detta polizza tiene indenne l'amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l'impresa possa arrecare agli stessi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi. Il massimale di detta polizza deve essere non inferiore ad euro 1.500.000,00.
3. La copertura deve essere esente da franchigia ed essere estesa al rischio "in itinere", e, più precisamente, al trasferimento al e dal punto di ristoro, con qualsiasi mezzo utilizzato.
4. Le garanzie d'indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventi da malori, vertigini, incoscienza, aggressioni e tumulti che comportino conseguenze di invalidità permanente accertata o morte dell'utilizzatore di buoni pasto.
5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, è condizione essenziale per l'amministrazione.

Articolo 20 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

Articolo 21 Trattamento dei dati personali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Cagliari, li _____

Per l'impresa -----

Per l'amministrazione -----

DICHIARAZIONE ANNESSA AL CONTRATTO

Il sottoscritto Dott. _____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 4 Aumento o diminuzione

Art. 7 Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 9 Obblighi di riservatezza

Art. 11 Penali

Art. 13 Fatturazione e pagamenti

Art. 15 Cauzione

Art. 16 Risoluzione

Art. 17 Condizione risolutiva del contratto

Art. 18 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Art. 19 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Art. 20 Foro competente

Art. 21 Trattamento dei dati personali

Per l'impresa -----